

**Regolamento approvato dal Direttivo Nazionale
del 24 e 25 marzo**

Modalità di costituzione e di funzionamento delle Strutture non regolate dallo Statuto

legenda **nero = già presente; rosso = modifiche**

I **Coordinamenti** aziendali e di **Gruppo** sono una modalità organizzativa-funzionale e non statutaria la cui disciplina di costituzione e funzionamento, ferme restando le norme statutarie e di indirizzo generale della CGIL e della FISAC, sono definite dal presente Regolamento.

Il Regolamento riguarda le strutture aziendali e di Gruppo presenti nelle imprese che applicano il CCNL ANIA ed il CCNL ABI.

Garante del rispetto del Regolamento è il Collegio di Verifica della Fisac, cui sono destinate tutte le controversie di natura applicativa.

PREMESSA

La FISAC, come stabilito nello Statuto, ritiene suo impegno contribuire alla costruzione dell'unità sindacale e delle strutture unitarie di base.

Si conferma, pertanto, la volontà politica del graduale trasferimento delle competenze di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali alle Rappresentanze Sindacali Unitarie mano a mano che esse assumeranno concretamente il ruolo che loro spetta nei luoghi di lavoro, secondo le indicazioni **rivenienti** dagli Accordi Interconfederali **e/o da eventuali disposizioni legislative in materia.**

RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE

1. Nelle sedi o dipendenze di aziende, il comitato degli iscritti, laddove gli ambiti del suo insediamento coincidano con quelli della RSA, o **direttamente** gli iscritti interessati eleggono, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione e dagli accordi nazionali di categoria o

aziendali, la Rappresentanza Sindacale Aziendale che svolge, oltre alle funzioni proprie di coordinamento degli iscritti, tutti i compiti demandati, dalle norme suddette, alle R.S.A.

COORDINAMENTI AZIENDALI

2. Presso le Aziende che hanno strutture in più Unità Produttive (Comuni e/o Direzioni generali) , nelle quali siano regolarmente costituite almeno due R.S.A., viene eletto un Coordinamento Aziendale.
3. L'Assemblea Centrale costitutiva dei Coordinamenti si svolge ogni 4 anni e comunque entro 12 mesi dallo svolgimento del Congresso CGIL. Prima dell'avvio del percorso, le Segreterie uscenti dovranno informare le strutture regionali interessate, per il necessario raccordo ed intreccio organizzativo.
4. Allo scopo di costituire la platea dei delegati della Assemblea Centrale, per quanto riguarda il settore bancario le assemblee di base degli iscritti e delle iscritte eleggono delegati all'assemblea regionale in quelle Regioni nelle quali sono presenti almeno 100 iscritti e 2 R.S.A. situate in province diverse o almeno 4 R.S.A., indipendentemente dal numero complessivo degli iscritti. Le assemblee regionali, costituite in un rapporto n.iscritti/n.delegati definito dalle Segreterie Regionali interessate, di concerto con la Segreteria di Coordinamento, eleggono i delegati alla Assemblea Centrale. Il Direttivo di Coordinamento aziendale potrà comunque disporre l'effettuazione delle assemblee regionali, anche nel caso non sussistano i criteri minimi previsti.
5. Nel settore assicurativo, in considerazione della particolare organizzazione e dimensione delle aziende, non sono previste le assemblee regionali, salvo diverso intendimento del Direttivo di Coordinamento aziendale.
6. Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, i Direttivi dei Coordinamenti aziendali, in ragione della particolare organizzazione dell'impresa e/o della contiguità geografica, possono decidere l'eventuale accorpamento di due o più regioni.
7. Ove non si svolgano le assemblee regionali, le assemblee di base eleggono i delegati all'Assemblea Centrale direttamente, in un rapporto n.iscritti/n.delegati, così come definito nel "regolamento per la tenuta delle assemblee di costituzione del Coordinamento aziendale".
8. Indipendentemente dall'effettuazione o meno delle assemblee regionali, la Segreteria di Coordinamento deve garantire la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti al percorso di costituzione del Coordinamento aziendale, sia come elettori che come eligendi.
9. Per le aziende appartenenti allo stesso Gruppo, le Assemblee Centrali costitutive dei Coordinamenti aziendali devono essere coordinate tra loro e svolgersi in un arco temporale, tale da consentire la contemporanea costituzione del Coordinamento di Gruppo. La Segreteria

Nazionale avrà il compito di garantire l'adeguato raccordo tra le Assemblee Centrali delle aziende appartenenti ad un Gruppo e l'Assemblea Centrale del Gruppo.

10. (ex 5) I Direttivi di Coordinamento aziendale uscenti deliberano, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, i “regolamenti per la tenuta delle assemblee di costituzione dei Coordinamenti” nei quali:
 - fissano le date entro le quali si svolgono le assemblee, di base, regionali e centrale
 - individuano quelle regioni nelle quali, secondo quanto disposto dai precedenti Artt. 4 e 5, si svolgono le assemblee regionali di delegati e laddove, viceversa, si procede diversamente
 - predispongono le modalità ed i tempi di presentazione dei documenti da sottoporre alle assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici
 - fissano il rapporto n. iscritti / n. delegati per la composizione della platea centrale.

11. (ex 5) Le delibere sui “regolamenti per la tenuta delle assemblee di costituzione dei coordinamenti” vanno inviate alla Federazione Nazionale che ne verifica la conformità con le norme dello Statuto e del presente Regolamento e informa le strutture interessate sull'esito di tale verifica.

NORMA TRANSITORIA

In prima applicazione o qualora non sia ancora stato costituito il Direttivo di Coordinamento, provvederà la Segreteria Nazionale a varare il relativo “regolamento”, in stretto raccordo con le strutture aziendali.

12. (ex 6) Per quanto riguarda il settore bancario, nelle regioni nelle quali sono presenti almeno 70 iscritti ed almeno 3 RSA, su proposta concertata tra Segreteria Regionale e Segreteria del Coordinamento, vengono eletti, dai Rappresentanti Sindacali Aziendali presenti in regione, i Coordinatori regionali. Il Coordinatore viene scelto tra gli stessi Rappresentanti Sindacali Aziendali e, di norma, se l'elezione avviene in periodo successivo al percorso di costituzione del Coordinamento aziendale, all'interno dei componenti il Direttivo di Coordinamento. I Coordinatori regionali, non facenti parte del Direttivo di Coordinamento, partecipano allo stesso Direttivo come invitati senza diritto di voto.

13. Nel settore assicurativo, considerate le differenti dimensioni, saranno i Direttivi di Coordinamento delle singole aziende a decidere l'eventuale creazione di Coordinatori regionali, indipendentemente dal numero degli iscritti. Restano valide tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 12.

14. I Coordinatori regionali sono la modalità organizzativa della Fisac.

15. In considerazione della struttura organizzativa dell'azienda, è possibile eleggere Coordinatori di area, ferme restando le disposizioni dell'art. 12 sulla platea degli elettori (RSA); in questo caso,

22. Il Direttivo di Coordinamento dovrà dotarsi di un Regolamento di funzionamento in analogia con quanto previsto per il Direttivo Nazionale Fisac.
23. (ex 9) Nel caso dovessero intervenire, successivamente alla elezione del Direttivo di Coordinamento di un'azienda, processi di fusione/scorporo/acquisto di rami d'azienda, in cui ricorrano le previsioni dell'art. 31:
- entro un anno dalla fusione/scorporo/acquisto di rami d'azienda si procede alla elezione, sulla base delle norme del presente Regolamento, del Direttivo di Coordinamento della/e nuova/e realtà aziendale/i;
 - Nel caso di fusione/acquisto di rami d'azienda, il numero massimo dei componenti il Direttivo di Coordinamento della nuova realtà aziendale può superare del 30% il limite stabilito dalla fascia di cui all'art. 20, esclusivamente per un mandato, e comunque per non più di quattro anni.
24. (ex 10) In casi particolari, al fine di garantire la rappresentanza dei lavoratori coinvolti, la Segreteria Nazionale indicherà procedure e soluzioni diverse da quelle indicate dall'articolo precedente, sentite le strutture aziendali interessate.
25. (ex 11) In caso di presentazione alle assemblee di base di più documenti alternativi, le elezioni dei delegati per le assemblee sono effettuate con il metodo proporzionale e con il voto segreto.
26. Il Direttivo di Coordinamento è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Centrale che fissa il numero dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.
27. (ex 12) Il Direttivo di Coordinamento alla sua prima riunione elegge al proprio interno, con modalità analoghe a quelle previste dallo Statuto, il/la Segretario/a Responsabile. L'incarico di "Segretario/a Responsabile di un Coordinamento aziendale" di fascia A è incompatibile con quello di Segretario/a Generale di una struttura Regionale o di Area Metropolitana della FISAC/CGIL.
28. (ex 13) Su proposta del/lla Segretario/a Responsabile, il Direttivo elegge, al proprio interno, i componenti la Segreteria, nel numero massimo, compreso il/la Segretario/a Responsabile, fissato per fasce di azienda, determinate secondo le modalità precedentemente stabilite:

Fascia	n/componenti segreteria
A	7
B	5
C	3

29. **(ex 14)** Il/La Segretario/a Responsabile, i componenti la Segreteria ed i componenti del Direttivo di Coordinamento devono essere dipendenti dell'azienda; nel caso di cessazione dal servizio dovuta ad "esodo", i componenti del Direttivo di Coordinamento permangono nella loro carica, salvo dimissioni volontarie, fino ad un massimo di due anni.
30. **(ex 17)** Al fine di consentire un graduale ricambio del gruppo dirigente a livello aziendale, tenuto conto delle trasformazioni avvenute ed in atto nelle conformazioni delle aziende di credito ed assicurative, si stabilisce quanto segue:
- la permanenza nelle Segreterie di Coordinamento aziendali non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni;
 - la permanenza nell'incarico di "Segretario/a Responsabile di Coordinamento" non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni;
 - Il medesimo criterio viene adottato, di norma, per quanto riguarda i Coordinatori regionali ed i Coordinatori di area; tale norma trova applicazione a partire dall'approvazione del presente Regolamento.
31. Ai fini dell'applicazione dell'art. 30, in caso di mutazioni della struttura aziendale (fusioni – acquisizioni - scorpori – acquisto/vendita di sportelli), si considera discontinuità di mandato una modifica degli assetti aziendali che determini una variazione di oltre il 20% dei dipendenti e/o il 30% degli iscritti. La verifica delle variazioni della platea di riferimento avverrà con cadenza biennale.
32. Nei casi di cui all'art. 31, non sarà comunque possibile la permanenza negli organismi esecutivi per più di 3 mandati complessivi e comunque per più di 12 anni.
33. **(ex 18)** Al fine di garantire il massimo coinvolgimento politico delle strutture regionali al dibattito dei Coordinamenti aziendali:
- le date e gli ordini del giorno delle riunioni di tali organismi devono essere, per tempo, comunicate alla Federazione Nazionale e, tramite quest'ultima, alle strutture regionali;
 - un componente la Segreteria Regionale od un delegato da essa, può partecipare, senza diritto di voto, alle predette riunioni dei Direttivi di Coordinamento;
34. **(ex 19)** La norma antidiscriminatoria si applica in tutte le fasi di costituzione dei Coordinamenti aziendali, compresa l'elezione del Direttivo, della Segreteria e di eventuali delegazioni trattanti.
35. **(ex 20)** Il/La Segretario/a Responsabile ha l'impegno di operare, anche attraverso progetti e piani operativi, di concerto con le strutture territoriali e con la Segreteria Nazionale, per creare le condizioni favorevoli al ricambio del gruppo dirigente negli incarichi esecutivi e per il pieno rispetto dei principi della norma antidiscriminatoria, ivi compresa l'elezione del/La Segretario/a Responsabile.

COORDINAMENTO DI GRUPPO

36. Presso i Gruppi, nei quali siano regolarmente costituiti almeno due Coordinamenti aziendali, o comunque due strutture sindacali di distinte aziende, viene eletto un Coordinamento di Gruppo.
37. L'Assemblea Centrale costitutiva dei Coordinamenti di Gruppo si svolge ogni 4 anni e comunque entro 12 mesi dallo svolgimento del Congresso CGIL, in concomitanza temporale, o comunque in stretta successione cronologica, con il rinnovo dei Coordinamenti aziendali.

NORMA TRANSITORIA

Nel caso in cui il rinnovo del Coordinamento aziendale sia avvenuto meno di 18 mesi prima dell'avvio del processo di costituzione del Coordinamento di Gruppo, la Segreteria Nazionale provvederà ad indicare le procedure per l'elezione dei delegati all'Assemblea Centrale del Coordinamento di Gruppo, da parte degli iscritti dell'azienda in questione.

38. Allo scopo di costituire la platea dei delegati dell'Assemblea Centrale di Gruppo, si individuano modalità generali che troveranno applicazione e necessario adattamento al momento della stesura dei "regolamenti per la tenuta delle assemblee di costituzione dei Coordinamenti" dei singoli Gruppi:

- ✚ per quanto riguarda il settore bancario, in quelle regioni nelle quali sono presenti almeno 30 iscritti e 2 aziende o almeno 4 aziende, indipendentemente dal numero complessivo degli iscritti, le assemblee di base, convocate per il rinnovo del Coordinamento aziendale, eleggono, nella medesima seduta, sia i delegati all'Assemblea Centrale di Gruppo, nella misura massima del 25% complessivo di quelli previsti, qualora ricorrano le condizioni descritte al punto successivo, sia i delegati all'assemblea regionale di Gruppo, in un rapporto n. iscritti/n. delegati definito dalle Segreterie Regionali interessate, di concerto con la Segreteria di Coordinamento.
- ✚ Le assemblee di base che eleggono direttamente delegati all'Assemblea Centrale di Gruppo sono quelle in cui il numero degli iscritti è uguale o superiore al quorum richiesto dal "regolamento" per l'elezione di un delegato
- ✚ Analogamente, anche nelle assemblee regionali aziendali, ove ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, potranno essere eletti delegati direttamente all'Assemblea Centrale di Gruppo, sempre nel limite massimo del 25% dei delegati spettanti, compresi quelli già eletti nelle assemblee di base della medesima azienda e della medesima regione.
- ✚ A loro volta, le Assemblee regionali di Gruppo, eleggono i restanti delegati all'Assemblea Centrale fino alla concorrenza del 75% dei delegati spettanti, nel rispetto della rappresentatività delle singole Aziende.
- ✚ Ove non sia previsto lo svolgimento di Assemblee Regionali di Gruppo, sarà il "regolamento" a definire le modalità di elezione dei delegati.
- ✚ I restanti delegati vengono eletti dalle Assemblee Centrali dei Coordinamenti aziendali, fermo restando che all'Assemblea Centrale di Gruppo dovrà essere, di norma, garantita la proporzione tra i delegati ed il numero di iscritti di ogni azienda e dovrà essere presente almeno un delegato per ogni azienda in cui sia regolarmente costituita una R.S.A..
- ✚ Nel settore assicurativo, in considerazione della particolare organizzazione e dimensione delle aziende, non sono previste le assemblee regionali, salvo diverso avviso del Direttivo di

Coordinamento di Gruppo. L'elezione dei delegati avverrà secondo le modalità previste ai punti precedenti.

- ✚ Nel caso di aziende in cui sia presente una sola RSA, verrà convocata l'assemblea di tutti gli iscritti dell'azienda, che provvederanno alla discussione dei documenti presentati ed alla elezione dei delegati spettanti all'Assemblea Centrale di gruppo. Indipendentemente dal numero degli iscritti, tali aziende hanno diritto di eleggere almeno un rappresentante all'Assemblea Centrale.

39. Indipendentemente dall'effettuazione o meno delle assemblee regionali, le Segreterie di Coordinamento aziendali devono garantire la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti al percorso di costituzione del Coordinamento di Gruppo, sia come elettori che come eligendi.

40. I Direttivi di Coordinamento di Gruppo uscenti deliberano, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, i “regolamenti per la tenuta delle assemblee di costituzione dei coordinamenti” nei quali, in stretto raccordo con le Segreterie dei Coordinamenti aziendali del Gruppo e con la Segreteria Nazionale:

- ✚ Applicano, col necessario adattamento, le modalità generali di costituzione della platea dei delegati definite dal presente Regolamento;
- ✚ fissano le date entro le quali si svolgono le assemblee regionali e centrale;
- ✚ individuano quelle regioni nelle quali, secondo quanto disposto dal precedente Art. 38, si svolgono le assemblee regionali di delegati;
- ✚ fissano il rapporto n. iscritti / n. delegati per la composizione della platea centrale;
- ✚ predispongono le modalità ed i tempi di presentazione dei documenti da sottoporre alle assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici.

41. Le delibere sui “regolamenti per la tenuta delle assemblee di costituzione dei coordinamenti di gruppo” vanno inviati alla Federazione Nazionale, che verifica la conformità con le norme dello Statuto e del presente Regolamento ed accerta il necessario raccordo con i percorsi di costituzione o rinnovo dei coordinamenti aziendali delle imprese facenti parte del gruppo stesso, informando le strutture interessate sull'esito di tale verifica.

NORMA TRANSITORIA

In prima applicazione o qualora non sia ancora stato costituito il Direttivo di Coordinamento, provvederà la Segreteria Nazionale a varare il relativo “regolamento”, in stretto raccordo con le strutture aziendali di quel gruppo.

42. Per definire il numero massimo dei componenti il direttivo di ciascun coordinamento e dei componenti le segreterie, i Gruppi sono suddivisi in 3 fasce. Le fasce sono determinate nel seguente modo:

- ✚ Gruppi Assicurativi: FASCIA A1 almeno 4.000 dipendenti o 700 iscritti
FASCIA A2 almeno 2.000 dipendenti o 300 iscritti

	FASCIA A3	i restanti gruppi
✚ Gruppi Bancari:	FASCIA A1	i primi 5 gruppi per numero di dipendenti e comunque i Gruppi con più di 5.000 iscritti
	FASCIA A2	dal 6° al 10° gruppo per numero di dipendenti e comunque i Gruppi con più di 1.500 iscritti
	FASCIA A3	i restanti gruppi

43. Il numero massimo dei componenti il direttivo di gruppo è, quindi, così stabilito:

Fascia n/componenti direttivo

A1 (gruppi con oltre 30.000 addetti)	71
A1	61
A2	41
A3	25

44. (ex 24) Nel direttivo di Gruppo, fermo restando l'obiettivo di favorire la presenza di almeno un componente per azienda, è comunque garantita la presenza di un rappresentante per ciascuna struttura aziendale che organizza:

	Gruppi Assicurativi	Gruppi Bancari
FASCIA A1 - iscritti	50	100
FASCIA A2 - iscritti	25	50

✚ Per quanto attiene ai gruppi di FASCIA A3, sarà garantita la rappresentanza nel direttivo di gruppo a quelle aziende in cui sia costituita almeno una R.S.A.

45. Nel direttivo di gruppo non possono essere presenti più del 60 % di componenti appartenenti alla medesima azienda.

✚ Nel caso in cui gli iscritti appartengano in maniera preponderante ad una stessa azienda, tale limite può essere elevato:

- al 70 % se gli iscritti non appartenenti all'azienda principale siano inferiori al 25 %
- al 75 % se gli iscritti non appartenenti all'azienda principale siano inferiori al 20 %
- all'80 % se gli iscritti non appartenenti all'azienda principale siano inferiori al 15 %
- all'85 % se gli iscritti non appartenenti all'azienda principale siano inferiori al 10 %
- al 90 % se gli iscritti non appartenenti all'azienda principale siano inferiori al 5 %

46. (ex 25) A prescindere dai criteri precedenti, nei Direttivi di gruppo, composti da aziende che applicano differenti contratti nazionali di lavoro, è comunque garantita la presenza di almeno un rappresentante di ciascun contratto, se si tratta di settori gestiti direttamente dalla Fisac. In caso di aziende che applichino contratti nazionali di lavoro appartenenti ad altre categorie, sarà cura della Segreteria di Coordinamento invitare e sollecitare la partecipazione dei rappresentanti di tali aziende ai Direttivi di gruppo.

47. Ai fini dell'applicazione degli artt. 44 e 46 del presente Regolamento, si considerano appartenenti al Gruppo tutte le società controllate secondo le previsioni dell'Art. 2359 c.c., nonché quelle partecipate che, per vincoli di committenza o contrattuali, svolgono per il Gruppo e/o per aziende del Gruppo attività prevalente e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.

48. Su proposta del/lla Segretario/a Responsabile, il Direttivo elegge, al proprio interno, i componenti la Segreteria, nel numero massimo, compreso il/la Segretario/a responsabile, fissato per fasce di gruppo, determinate secondo le modalità stabilite dal precedente art. 42:

Fascia	n/componenti segreteria
A 1	7
A 2	5
A 3	3

49. In analogia a quanto previsto per i Coordinamenti aziendali, si applicano ai Coordinamenti di Gruppo le disposizioni contenute negli Artt. 21-22-23-24-25-26-27-29-30-31-32-33-34-35, così modificate:

- ✚ I termini “aziendali”/”azienda” vengono sostituiti con ”di gruppo”/”gruppo”, con esclusione della fattispecie: “acquisto di rami d’azienda”
- ✚ Nel secondo punto dell’art. 23, “art. 20” viene sostituito con “art. 43”
- ✚ Nell’art. 27, “Segretario/a Responsabile di un Coordinamento aziendale di fascia A” viene sostituito con “Segretario/a Responsabile di un Coordinamento di Gruppo di fascia A1”
- ✚ Non si applica il terzo punto dell’art. 30, relativo ai Coordinatori regionali e di area, in quanto non previsti a livello di gruppo.

50. (ex 28) Su proposta della Segreteria, il Direttivo di gruppo definisce i criteri per la composizione, volta per volta, della “delegazione ad hoc” per le trattative di Gruppo, conferendo mandato alla Segreteria per la nomina della delegazione, secondo i criteri stabiliti dallo stesso Direttivo e dal presente Regolamento. Nel caso in cui venga costituita, con apposite intese, una “delegazione nominativamente definita”, l’elezione spetta al Direttivo di Gruppo. Per quanto riguarda i “distacchi” previsti dal “Testo coordinato degli accordi del settore del credito in materia di agibilità sindacali-13 dicembre 2003”, la nomina spetta al Direttivo di Gruppo, su proposta concertata tra la Segreteria di Coordinamento e la Segreteria Nazionale.

51. (ex 29) Nella “delegazione ad hoc” va garantita, oltre la presenza del Segretario Responsabile di Gruppo, una presenza prevalente di rappresentanti della/delle azienda/e investita/e dal negoziato. Nell’ambito dei criteri definiti dal presente articolo, vanno ricercate le condizioni e le modalità per l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 34.

52. (ex 30) La definizione dei mandati alla trattativa e la verifica ed approvazione delle conclusioni raggiunte spettano al Direttivo di Gruppo.

53. (ex 31) I componenti del Direttivo di Gruppo sono tenuti a verificare gli orientamenti dei rispettivi Direttivi aziendali (anche tramite riunioni appositamente convocate) prima del conferimento del mandato alla delegazione trattante

54. (ex 32) E’ ribadita la necessità della verifica democratica, attraverso la consultazione vincolante dei lavoratori interessati, dell’ipotesi di chiusura di una vertenza;

55. (ex 21) Le strutture di Gruppo disciplinate dal presente Regolamento, vengono investite:
- in prima istanza nelle fasi negoziali e di confronto tempo per tempo previste dai CCNL di riferimento e nei processi riorganizzativi che riguardino una pluralità di aziende del Gruppo;
 - in seconda istanza, per quei processi riorganizzativi riguardanti anche una sola azienda del Gruppo stesso, che non abbiano trovato adeguata soluzione nel livello aziendale.
56. Restano ferme le autonomie e le prerogative delle R.S.A. e dei Coordinamenti aziendali, così come previsto dalle Leggi vigenti e dai Contratti di riferimento.